

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE "CORPO BANDISTICO ANZOLA EMILIA" PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA BANDISTICA.

Nr. Progr. **6**
Data **19/01/2017**
Seduta NR. **2**
Titolo **1**
Classe **17**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILADICIASSETTE* questo giorno *DICIANNOVE* del mese di *GENNAIO* alle ore *11:00* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, SAGGINI PATRIZIA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE "CORPO BANDISTICO ANZOLA EMILIA" PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA BANDISTICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34 riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;
- la Legge Regionale 05.07.1999 n. 13 "Norme in materia di spettacolo" – art. 3 comma d) attribuisce ai Comuni la funzione di promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 febbraio 2016, n. 59 "Programmazione regionale in materia di spettacolo (L.R. 13/1999) - Finalità, obiettivi, azioni prioritarie e indirizzi di attuazione per il triennio 2016-2018", che definisce, tra le azioni prioritarie per le attività di musica, la valorizzazione delle attività di tipo bandistico, in quanto costituiscono un'esperienza di educazione musicale di base e sono finalizzate a valorizzare e promuovere una cultura musicale diffusa e differenziata;

Richiamata la propria deliberazione n. 148 del 16.12.2014, esecutiva, con la quale si procedeva ad approvare una convenzione tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione "Corpo Bandistico Anzola Emilia" per la valorizzazione della musica bandistica;

Considerato che l'Associazione "Corpo Bandistico Anzola Emilia", iscritta all'Albo delle Libere forme associative istituito ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale, è l'unico Corpo Bandistico locale che:

- opera da molti anni sul territorio anzolese senza finalità di lucro, svolgendo una importante funzione di utilità sociale;
- coadiuva l'Amministrazione nella promozione della cultura musicale fra le giovani generazioni e, più in generale, fra tutti i cittadini;
- organizza corsi musicali di tipo bandistico;
- organizza concerti durante festività e ricorrenze civili;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra, procedere all'approvazione di una nuova convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione "Corpo Bandistico Anzola Emilia" per la valorizzazione della musica bandistica, con scadenza al 31.12.2019, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, per la realizzazione delle finalità di cui alla convenzione in oggetto, viene concesso in uso all'Associazione "Corpo Bandistico Anzola Emilia" lo spazio di proprietà comunale sito nel Capoluogo in Via Emilia n. 87 (fabbricato accessorio retrostante l'ex Caserma), come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto, composto da n. 2 locali, di cui uno insonorizzato, disimpegno e servizi, alle condizioni specificate nella convenzione stessa;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare la convenzione per la valorizzazione della musica bandistica, regolante i rapporti fra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione "Corpo Bandistico Anzola Emilia", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale, fissando la scadenza della stessa al 31.12.2019;
- 2) Di dare atto che, per la realizzazione delle finalità di cui alla convenzione in oggetto, viene concesso in uso all'Associazione "Corpo Bandistico Anzola Emilia" lo spazio di proprietà comunale sito nel Capoluogo in Via Emilia n. 87 (fabbricato accessorio retrostante l'ex Caserma), alle condizioni specificate nella convenzione stessa;
- 3) Di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona la sottoscrizione della suddetta convenzione;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO ANZOLA EMILIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA BANDISTICA.

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata,

TRA

1. il Comune di Anzola dell'Emilia (C.F. 80062710373), che in seguito sarà chiamato Comune, rappresentato dalla Dr.ssa Marina Busi, nata a Bologna il 17/04/1964, a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. _____ del _____;

E

2. l'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia, iscritta alla sezione B dell'Albo delle libere forme associative di cui all'art. 8 del Regolamento comunale per gli istituti di partecipazione, rappresentata da _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione stessa

PREMESSO CHE

- che la Legge 07/12/2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 09/12/2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale, e detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni, per la gestione di attività di promozione sociale;
- che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 05/07/1999 n. 13 "Norme in materia di spettacolo" – art. 3 comma d), attribuisce ai Comuni la funzione di promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale;
- che la Regione Emilia Romagna con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 2 febbraio 2016, n. 59 "Programmazione regionale in materia di spettacolo (L.R. 13/1999) - Finalità, obiettivi, azioni prioritarie e indirizzi di attuazione per il triennio 2016-2018", ha definito, tra le azioni prioritarie per le attività di musica, la valorizzazione delle attività di tipo bandistico, in quanto costituiscono un'esperienza di educazione musicale di base e sono finalizzate a valorizzare e promuovere una cultura musicale diffusa e differenziata;
- che l'Amministrazione comunale, al fine di promuovere e valorizzare le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato operanti nel territorio comunale, ha sancito nel proprio Statuto, all'art. 47, l'istituzione di un l'Albo delle associazioni volontarie, a cui sono iscritte le organizzazioni che ne facciano richiesta, costituite per il perseguimento di finalità sociali;
- che l'art. 8 del Regolamento comunale per gli istituti di partecipazione disciplina l'iscrizione all'Albo delle Libere Forme associative di cui sopra, riconoscendo le Forme associative iscritte all'Albo quali suoi interlocutori, al fine di promuovere idonee forme di collaborazione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

Il Comune, in un'ottica di sostegno a:

- valorizzazione del patrimonio e delle istituzioni culturali del suo territorio, nonché delle attività culturali promosse dalle associazioni ivi presenti
- valorizzazione della cultura musicale bandistica, nel solco della tradizione del territorio
- valorizzazione dell'attività della scuola di musica dell'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia e delle iniziative ad essa correlate

concede in uso gratuito all'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia lo spazio di proprietà comunale, idoneo per lo svolgimento delle proprie attività, come meglio precisato nell'allegata planimetria, sito nel capoluogo in Via Emilia n. 87 (fabbricato accessorio retrostante l'ex Caserma).

Lo spazio assegnato è composto da n° 2 locali, di cui uno insonorizzato, disimpegno e servizi e potrà essere utilizzato per attività amministrative e laboratori musicali.

Tutti i locali dovranno essere utilizzati per attività che mirino al mantenimento e miglioramento della vita della collettività, coerentemente con le finalità dell'associazione stessa.

Per l'uso dei locali il Comune è esentato da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone, salvo quanto disposto dall'art. 1229 del Codice Civile.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà dell'Associazione e/o di terzi custoditi nei locali oggetto della presente concessione e, comunque in tal senso, per alcun danno a qualsiasi titolo.

Art. 2

Impegni dell'Associazione

L'Associazione, coerentemente con le proprie finalità statutarie, si impegna a:

- a) utilizzare degli spazi concessi in uso per l'organizzazione dei corsi di musica bandistica, conformemente alle disposizioni regionali in materia.
- b) realizzare eventuali attività di promozione della musica a favore delle giovani generazioni, nell'ambito di progetti promossi dall'Amministrazione, anche in collaborazione con altre associazioni;
- c) esibirsi in almeno 4 occasioni all'anno - da concordarsi con congruo anticipo - nel corso di iniziative organizzate dal Comune e/o in collaborazione con il Comune stesso.

A titolo esemplificativo si individuano le seguenti date/iniziative:

- commemorazione del 25 aprile
- festa della Repubblica 2 giugno
- commemorazione Rastrellamento di Anzola 5 dicembre
- collaborazione ad una iniziativa, preventivamente concordata, programmata dal Comune nel corso dell'anno.

L'Associazione si impegna inoltre a partecipare alle attività della Consulta del Volontariato.

Art. 3

Impegni del Comune

L'Amministrazione a fronte degli impegni di cui alla presente convenzione e per favorire e sostenere le iniziative di cui al precedente art. 2 può partecipare annualmente con eventuali contributi economici a titolo di rimborso, da erogarsi previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Art. 4 Inclusione sociale

Il Comune e l'Associazione si impegnano a rimuovere gli ostacoli morali e materiali che possano impedire la partecipazione dei cittadini, in ragione delle loro condizioni di disagio economico e/o sociale, alle attività dell'Associazione.

In particolare l'Associazione si impegna a definire annualmente azioni e programmi specifici finalizzati per favorire l'accesso alle proprie attività indipendentemente dalle condizioni del soggetto partecipante stesso.

Il Comune e l'Associazione si impegnano inoltre a collaborare per la realizzazione di interventi e/o progetti miranti a favorire l'inclusione sociale, facilitando le relazioni intergenerazionali e interculturali e l'inserimento di soggetti in carico ai servizi sociali nelle attività proposte dall'Associazione, qualora ciò sia necessario e utile agli obiettivi di inclusione sociale

Art. 5 Corresponsione spese di gestione

Ai sensi dell'art. 6 - comma 2 - del Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale, l'associazione si impegna a corrispondere una quota relativa alle spese di gestione per la concessione dei locali, quantificata in € 1.801,00 annui, IVA compresa, per i locali siti nel capoluogo in Via Emilia civico n. 87 (*fabbricato accessorio retrostante l'ex caserma*), salvo diversi accordi da definirsi annualmente, in applicazione del comma 3 del medesimo articolo.

Art. 6 Vincoli dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- assumere la qualità di custode degli spazi e ad adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione della medesima o dei suoi volontari, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Anzola dell'Emilia da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- mantenere lo spazio in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione;
- non danneggiare la proprietà e non modificare le caratteristiche degli spazi oggetto della presente convenzione o le condizioni d'uso; ogni intervento atto a modificare le strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli Uffici Comunali competenti;
- segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, nonché l'eventuale presenza di rischi.

L'Associazione può acquisire, facendosi carico degli oneri, nuovi arredi e/o attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto montaggio, e previa autorizzazione del Comune.

L'Associazione dovrà utilizzare lo spazio entro i limiti compatibili con le caratteristiche dello

spazio stesso, con l'ambiente circostante, avendo riguardo al numero delle persone presenti, alle condizioni di igiene e sicurezza, al decoro, all'orario, all'impatto acustico, alla viabilità, ecc, curando in particolare di non arrecare molestia danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, lo spazio assegnato, così come di apportare variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni su qualsiasi parte dello spazio stesso.

Art. 7

Responsabilità ed obblighi

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2:

- ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, operando al fine di sensibilizzare ed incentivare l'avvicinamento al volontariato di nuovi cittadini;
- a garantire che i volontari siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche di base e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari;

Per effetto della presente convenzione non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il personale addetto allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, che sarà messo a disposizione dall'Associazione, e il Comune; quest'ultimo è esonerato da qualsiasi responsabilità ed obbligo in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'Associazione eventualmente dovesse assumere.

L'Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Comune, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Per le attività svolte in autonomia l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia e munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa, nonché rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti in caso di somministrazione di alimenti.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa/attività e provocati dall'imprudenza degli organizzatori e degli altri utilizzatori.

Art. 8

Assicurazione

Ai sensi della L. n. 266/1991 e L.R. n. 34/2002, l'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con idonea compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune prima dell'inizio della convenzione.

Art. 9

Verifiche

L'associazione si impegna a trasmettere al Comune:

- il rendiconto economico annuale
- il bilancio delle attività realizzate, accompagnato da una breve relazione che evidenzia le attività svolte nell'anno;
- gli eventuali programmi di attività/progetti definiti dall'associazione per il nuovo anno.

I documenti dovranno essere presentati entro il 31/10 di ogni anno.
Al termine della validità della convenzione, l'Associazione presenta al Comune una relazione finale sull'attività.

Art. 10
Durata

La presente convenzione è valevole per il periodo fino al 31/12/2019.
L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

Art. 11
Risoluzione della convenzione

In caso di persistente e comprovata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni assunti con la presente convenzione, il Comune invierà immediata comunicazione scritta, con richiesta di chiarimenti, agli organi dell'Associazione stessa.

L'Associazione dovrà rispondere alla richiesta di chiarimenti entro dieci giorni. Qualora l'Associazione non faccia pervenire alcuna risposta e/o il Comune non si ritenga soddisfatto, il Comune medesimo, deciderà in merito alla recessione dalla convenzione e alla revoca della concessione dei locali.

L'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno gg. 30 in forma scritta che espliciti le motivazioni di tale recesso

Art. 12
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Art. 13
Interpretazione

Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione del protocollo.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune e l'Associazione sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15
Controversie

Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa convenzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 16
Registrazione


La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma, del DPR 26.4.1986, n° 131.
Atto letto, approvato e sottoscritto.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

p. Comune di
Anzola dell'Emilia
IL DIRETTORE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
(Dr.ssa Marina Busi)

p. Associazione

IL PRESIDENTE
(_____)



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **6** del **19/01/2017**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE "CORPO BANDISTICO ANZOLA EMILIA" PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA BANDISTICA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA Data 18/01/2017 BUSI MARINA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO RICOTTA PASQUALINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 6 DEL 19/01/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL VICE SEGRETARIO
SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 24/01/2017